

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Comune di Gravellona Toce - soc. Cipir 1930 S.r.l. - istanza di autorizzazione amministrativa per l'attivazione di una grande struttura tipologia G-SE1 - trasferimento di una media struttura di vendita attiva ed operante - settore extralimentare, con una superficie di vendita di mq 2.643, ubicata nell'addensamento commerciale urbano forte A3, in corso G. Marconi snc nel Comune di Gravellona Toce - ai sensi dell'art. 16, comma 1 ultima parte della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. Codice Pratica n° 00122180037-02102024-1710.

Documento allegato

*Data * 16.01.2025*

*Protocollo * 447/A2009B*

**segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA*

Classificazione 9.30.30, 1/2025

CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Comune di Gravellona Toce - soc. Cipir 1930 S.r.l. - istanza di autorizzazione amministrativa per l'attivazione di una grande struttura tipologia G-SE1 - trasferimento di una media struttura di vendita attiva ed operante - settore extralimentare, con una superficie di vendita di mq 2.643, ubicata nell'addensamento commerciale urbano forte A3, in corso G. Marconi snc nel Comune di Gravellona Toce - ai sensi dell'art. 16, comma 1 ultima parte della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. Codice Pratica n° 00122180037-02102024-1710.

Premesso che:

Il giorno 26 del mese di novembre dell'anno duemilaventiquattro alle ore 10.18 si è riunita, presso gli uffici al 9° piano del Palazzo della Regione Piemonte in piazza Piemonte, 1 Torino, la seduta della Conferenza dei Servizi, (previamente convocata con nota del 20.11.2024 prot. n. 15354/A2009B inviata con posta elettronica certificata agli Enti a partecipazione obbligatoria Comune di Gravellona Toce e Provincia del Verbano Cusio Ossola e agli Enti ed Associazioni a partecipazione facoltativa), per la trattazione dell'istanza presentata dalla Società Cipir 1930 S.r.l., relativa all'attivazione della grande struttura di vendita tipologia G-SE1 con superficie di vendita di mq 2.643 - trasferimento di una media struttura di vendita attiva ed operante - settore extra alimentare, ubicata all'interno dell'addensamento commerciale urbano forte A3 nel Comune di Gravellona Toce, in attuazione dell'art. 16, comma 1 ultima parte della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.;

l'istanza in esame è stata presentata all'Amministrazione comunale di Gravellona Toce in data 26 ottobre 2024 dalla società Cipir 1930 S.r.l., ai sensi dell'art. 16 comma 1 ultima parte della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i..

La Conferenza si è conclusa con la presa d'atto del parere favorevole espresso dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola con nota prot. n. 15943 del 26.11.2024 e con il rinvio a una successiva seduta, in attesa dell'approvazione della Deliberazione di Giunta regionale di espressione del parere vincolante ai sensi dell'art. 6, commi 2bis e 2ter della D.G.R. n. 43-29533/2000 s.m.i..

La Giunta Regionale ha espresso con Deliberazione n. 9-587/2024/XII del 20.12.2024, ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i., in merito alla richiesta presentata dalla società Cipir S.r.l. con sede a Piedimulera – VB in via dell'Industria n. 4-6, il parere favorevole vincolante di conformità in ordine alla valutazione delle esternalità negative ed altri analoghi effetti indotti che determinano il contrasto con l'utilità sociale, risultando interamente rispettati i limiti inderogabili indicati ai punti 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 2f), dell'art. 6, comma 2 ter della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i..

Il giorno 9 del mese di gennaio dell'anno duemilaventicinque alle ore 10.18 si è riunita in videoconferenza, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9, comma 4 del D.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota del 31.12.2024 prot. n. 17919/A2009B.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 9 gennaio 2025, ha espresso, all'unanimità degli Enti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Cipir 1930 S.r.l. con le seguenti prescrizioni:

1. il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato:
 - alla sottoscrizione dell'impegno da parte della Società alla corresponsione di Euro **28.794,73**, secondo le modalità di seguito specificate, quale onere aggiuntivo ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis della L.r. n. 28/99, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006, destinati a contribuire alla riqualificazione e rivitalizzazione del commercio;
 - alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato, nell'attesa che la Giunta Regionale approvi i criteri, ai sensi dell'art. 3, comma 3ter della L.r. n. 28/1999, nel quale è dettagliato l'impegno da parte della Società alla corresponsione di una quota per le compensazioni ambientali computata in una percentuale compresa tra il 5 e il 10% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non diversamente compensabili;
2. l'attivazione della struttura commerciale è subordinata:
 - alla separazione dei percorsi pedonali dai percorsi ciclabili;
 - alla realizzazione di tutte le opere viarie in progetto che dovranno essere collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo e dovranno essere autorizzate dagli Enti competenti.

Udita la relazione del rappresentante della Regione Piemonte che ha dato lettura del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 9-587/2024/XII del 20.12.2024, in applicazione dell'art. 6 commi 2bis e 2ter della D.G.R. n. 43-29533 del 1 marzo 2000, nel testo risultante dopo l'approvazione della D.G.R. n. 66-13719 del 29 marzo 2010 e della D.G.R. n. 44-6096 del 12 luglio 2013;

preso atto del parere favorevole espresso dal Comune di Gravellona Toce;

preso atto del parere favorevole della Provincia del Verbano Cusio Ossola espresso nella prima seduta di Conferenza dei Servizi del 26 novembre 2024 (ns prot. n. 15943/A2009B del 26.11.2024);

preso atto delle risultanze del processo verbale allegato agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

viste le LL.rr. n. 13 del 27.07.2011, n. 15 del 18.12.2012, n. 3 del 15.03.2015 e n. 19 del 17.12.2018 di modifica alla L.r. n. 28/99;

vista la L.r. n. 13 del 19 luglio 2023 ""Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";

visto l'art. 26 commi 7, 8, 9, 10 e 11 della L.r. n. 56/77;

visti gli artt. 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i. "D.lgs. 114/98 – art. 9 L. r. 12 novembre 1999, n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Indicazioni ai Comuni per i procedimenti di competenza. Modulistica regionale. Approvazione";

vista la Deliberazione n. 21- 4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 3, comma 3bis della L.r. n. 28/1999;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 90 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 del D.lgs. 114/98, come previsto dalla D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i.;

attestato che il presente atto non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

considerato che con successivi provvedimenti amministrativi si provvederà ad introitare le risorse corrisposte a titolo di oneri aggiuntivi ai sensi del presente atto;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

la Conferenza dei Servizi con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

delibera

1. di esprimere per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla società Cipir 1930 S.r.l. ai sensi dell'art. dell'art. 16 comma 1 ultima parte della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i. per l'attivazione della grande struttura di vendita tipologia G-SE1 con superficie di vendita di mq 2.643 e superficie lorda di pavimento di mq 3.918,13 - trasferimento di una media struttura di vendita attiva ed operante - settore extra alimentare, ubicata all'interno dell'addensamento commerciale urbano forte A3 nel Comune di Gravellona Toce, con le seguenti caratteristiche:
 - a) il fabbisogno totale minimo inderogabile di posti a parcheggio afferenti alla tipologia di struttura distributiva prevista, G-CC1, risulta pari a 179 posti auto corrispondenti a mq 4.654 di cui almeno il 50%, pari a n. 89 posti auto e mq 2.327, deve essere destinato a parcheggio pubblico o di uso pubblico (art. 21 comma 2 della L.r. n. 56/77 e art. 25 D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.); tale fabbisogno risulta soddisfatto dalla dotazione progettuale corrispondente a n. 181 posti auto per una superficie di mq 4.853 di cui 91 posti auto per mq 2.425 destinati a parcheggio pubblico;

- c) la superficie destinata ad aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali prevista dall'art. 21 comma 1 sub 3) della l.r. n. 56/77, in relazione alla superficie lorda di pavimento non dovrà essere inferiore a mq 3.918,13;
- d) il totale della superficie destinata a parcheggi privati, secondo la definizione progettuale, nel rispetto della L. 122/89, verificati con il volume della grande struttura di vendita corrispondono ad una superficie di mq 2.428 pari a n. 90 posti auto;

2. di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

- alla sottoscrizione dell'impegno da parte della Società alla corresponsione di Euro **28.794,73**, quale onere aggiuntivo ai sensi dell'art. 3, comma 3 bis della L.r. n. 28/99, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006, destinati a contribuire alla riqualificazione e rivitalizzazione del commercio e così ripartiti:
 - **Euro 7.198,68** corrispondente al 25% degli oneri aggiuntivi da versare nel fondo regionale (art. 3, comma 3 bis della L.r. n. 28/99 s.m.i.) di cui:
 - **Euro 2.159,60** pari al 30% di 7.198,68 al rilascio dell'autorizzazione commerciale e intestato alla Regione Piemonte Piazza Piemonte, 1 Torino, su:
c/c bancario n. 40777516 - IBAN – IT91S0200801033000040777516
oppure
c/c postale n. 10364107 - IBAN – IT78F0760101000000010364107
indicando la seguente causale di versamento:
“art. 3, comma 3 bis della L.r. 28/99 smi – Acconto oneri aggiuntivi;
 - **Euro 5.039,08** pari al restante 70% di 7.198,68 all'attivazione della grande struttura e intestato alla Regione Piemonte Piazza Piazza Piemonte, 1 Torino, su:
c/c bancario n. 40777516 - IBAN – IT91S0200801033000040777516
oppure
c/c postale n. 10364107 - IBAN – IT78F0760101000000010364107
indicando la seguente causale di versamento:
“art. 3, comma 3 bis della L.r. 28/99 smi – Saldo oneri aggiuntivi”;
 - **Euro 21.596,05** corrispondente al 75% degli oneri aggiuntivi da versare all'attivazione della grande struttura da corrispondere al comune sede dell'intervento: Gravellona Toce;
- alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato, nell'attesa che la Giunta Regionale approvi i criteri, ai sensi dell'art. 3, comma 3ter della L.r. n. 28/1999, nel quale è dettagliato l'impegno da parte della Società alla corresponsione di una quota per le compensazioni ambientali computata in una percentuale compresa tra il 5 e il 10% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non diversamente compensabili;

3. di subordinare l'attivazione della struttura commerciale:

- alla separazione dei percorsi pedonali dai percorsi ciclabili;
- alla realizzazione di tutte le opere viarie in progetto che dovranno essere collaudate e/o consegnate anticipatamente in attesa di collaudo, dovranno essere oggetto di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo e dovranno essere autorizzate dagli Enti competenti.

Il Comune di Gravellona Toce in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del D.lgs. 114/98 e dell'art. 13, comma 1 della D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i., è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciale entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data del presente provvedimento.

A norma dell'art. 13, comma 2 della sopra citata deliberazione, è fatto obbligo all'Amministrazione comunale di trasmettere copia delle autorizzazioni alla Direzione Cultura e Commercio – Settore Commercio e Terziario – Tutela dei consumatori, Piazza Piemonte, 1 Torino – commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente del Settore
Dott. Claudio Marocco

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)